

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE
CASE DEI LAVORATORI (GESCAL) IN ERCHIE (Ex Cantiere
5942/L.-

-Importo al netto di ribasso - £. 1.757.444 -

-IMPRESA: Geom. Benito Antonio Cocciolo- BRINDISI -

-Repertorio N. 4733

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentosessantasei, add- *Sto*

del mese di marzo in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi-via Gian Battista Casimiro n.17.-

Innangi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Direttore Generale dell'Istituto predetto autorizzato, con delibera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e 153 del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 richiamati in vigore dalla legge 2.7.1949, n. 408 art. 8, si sono personalmente costituiti:

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giusep-

16 MAR 1956
Registrato a Brindisi li
al N. 545 Mod. 1 Vol.
Esatte lire *Sto*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[in illeggibile]

pe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Geom. Benito Antonio Cocciolo, nato il 7 gennaio 1936 a Brindisi ed ivi residente alla via Romolo n. 111 Titolare dell'Impresa edile omonima.-
Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale-funziionario rogante-sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n. 89.-

SI PREMETTE

A)CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INACasa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n. 1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le

opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE il Consiglio di Amministrazione della GESCAL con delibera n.80 del 7/1/1965 ha approvato la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina Case per lavoratori in Erchie- ex Cant. 5942/L nell'importo di £. 1.718.454, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.P., di cui £.1.576.564 a base d'asta, oltre a £.182.639 - per la esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria relative allo impianto sanitario.-

D)CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.-

E)- CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 9 febbraio 1966, ad ore 10,30, si inviava invito di partecipazione a n.16 Imprese come da raccomandata n.579 del 24.1.1966 (Allegato n.1).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore

diciotto dell'8 febbraio 1966.-

H)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 9.2.1966, come da relativo verbale (allegato n. 2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Benito Antonio Cocciolo di Brindisi col ribasso d'asta di L. 0,10% (lire zero e centesimi dieci per cento).-

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMESSO : le costituite parti conven-
gono quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Benito Antonio Cocciolo, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Benito Antonio Cocciolo "e IMPRESA".-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Re-

golamento di contabilità di Stato approvato con R. Decreto 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063. -

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. -

ART. 3°) - Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Benito Antonio Cocciolo di Brindisi la quale accetta, l'appalto dei lavori post-collauda alle Case per lavoratori in Erchie-ex Cant. 5942/L, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della GESCAL, con delibera n. 80 in data 7/1/1965 per l'importo complessivo di L. 1.718.454 (Lire Unmilionesettecentodiciottomilaquattrocentocinquanta-

quattro) di cui £. 1.576.564-6 (Lire Un milione cinquecentosettantaseimilacinquecentosessantaquattro) a base d'asta oltre a £. 182.639 per la esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria alla palazzina in locazione e quindi per un importo complessivo a base d'asta di £. 1.759.203 (Lire Un milione settecentocinquantanovemiladuecentotre) che, per effetto del ribasso di £. 0,10% (Lire zero e centesimidieci per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a £. 1.757.444.- (Lire Un milione settecentocinquantesette milaquattrocentoquarantaquattro).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti di acconto in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Impresa Benito Antonio

Cocciolo presta la cauzione di L. 87.872 -(lire ottantasettemilaottocentosettantadue) come previsto dall'apposito Capitolato Speciale mediante versamento in contanti, con reversale n. 102 in data 4 marzo 1966, al Banco di Napoli-Filiale di Brindisi- Tesoriere dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle

condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata- senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo e corrisposte, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle leggi 28.2.1949, n. 43, 26.11.1955, n. 1148, 14.2.1963, n. 60 e 11 ottobre 1963, n. 1471; in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento

di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvata con D.P.R. 11 Ottobre 1963, n. 1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo ~~l'imposta~~ ^{l'imposta} stopposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia FIDUCIA SU FOGLI TRE E PRORIAMENTE su facciate otto e righe venti sino a questo punto della nona facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data a lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta conforme

- alla loro volontà. -

- f.to : Ubaldo Vallarino

- " : Benito Antonio Cocciolo

- " : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante. -

COPIA SEMPLICE



22 MAR 1966
FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma